



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/09/2005

=====

ADDI' 27/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Mandarelli - Tibaldi - Valentini

DELIBERAZIONE 827

Oggetto:

Autorizzazione all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui al Regolamento D.I. del 25.3.1998, n. 142, art. 2, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Approvazione schema di convenzione.



827 27 SET. 2005

lee

OGGETTO: Autorizzazione all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui al Regolamento D. L. del 25 marzo 1998, n. 142, art. 2, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002 e successive modificazioni, concernete "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e successive modificazioni ^{ed integrazioni} "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"; 

VISTA la L. 196 del 24.06.1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", in particolare l'art. 18, recante disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTO che il Regolamento n. 142 del 25 marzo 1998 - del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 196/1997 promuove tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico - ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 - al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VISTO che all'art. 8 dello stesso Decreto Interministeriale, le disposizioni sono estese anche ai cittadini comunitari, nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreti con i Ministeri competenti in materia;

VISTO inoltre, che il citato Decreto Interministeriale nella sua articolazione dispone e definisce, tra l'altro, le modalità di attivazione, la durata del tirocinio, il valore delle attività, le modalità esecutive, le garanzie assicurative e uno schema di convenzione di cui all'art.3, quinto comma;

CONSIDERATO che il tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo e di orientamento, e richiede apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro pubblico e/o privato;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di tirocinio e di orientamento deve essere garantita da parte dei soggetti promotori la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; mentre i soggetti ospitanti i tirocinanti devono indicare il responsabile aziendale a cui fare riferimento;



lee

Ufficio Regionale

Ufficio Istruzione

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art 7 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n.142 sia per la durata massima dei tirocini e di orientamento che per i beneficiari:

SOGGETTI BENEFICIARI	DURATA
- Studenti che frequentano la scuola superiore;	Fino a 4 mesi
- Lavoratori inoccupati o disoccupati, o iscritti nelle liste di mobilità; - Allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale; studenti diplomati; - Studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;	Fino a 6 mesi
- Studenti universitari e laureati da non più di 18 mesi; - Studenti che frequentano dottorati di ricerca; - Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi; - Persone svantaggiate (ai sensi della L. 381/91).	Fino a 12 mesi
- Portatori di handicap	Fino a 24 mesi

CONSIDERATO che la Regione ha interesse a promuovere interventi attivi di tirocini formativi e di orientamento in collaborazione con i soggetti promotori di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali, di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

CONSIDERATO inoltre, che la Regione Lazio potrà istituire i tirocini formativi e di orientamento sulla base delle potenzialità di accoglienza logistico amministrative delle proprie strutture e delle finalità formative proposte;

RITENUTO che, con riguardo alla diversificazione e complessità della materia, è opportuno affidare il coordinamento e la gestione delle iniziative alla Direzione regionale Organizzazione e Personale in concerto con le direzioni interessate a seguito dei progetti presentati dai soggetti promotori;

PRESO ATTO che per l'avvio delle procedure dei tirocini formativi e di orientamento deve essere formalizzata l'espressa volontà da parte dei soggetti, a vario titolo (università, scuole, tirocinanti, et.), interessati ad istituire apposita convenzione;

CONSIDERATO di rimandare a successivi provvedimenti:

- l'approvazione dello schema di convenzione tra le direzioni interessate e i soggetti promotori;
- l'approvazione dei tirocini formativi e di orientamento e l'individuazione degli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base dei progetti presentati dai tirocinanti;
- di individuare di volta in volta la direzione, l'area, l'ufficio e il funzionario responsabile;

CONSIDERATO che i tirocini formativi e di orientamento in questione non comportano alcuna spesa a carico della Amministrazione regionale, restando la stessa Amministrazione sollevata da qualunque responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività;



827 27 SET. 2005

leg

VISTO l'articolato schema di convenzione allegato del presente atto, di cui è parte integrante;

RITENUTA l'iniziativa di elevato interesse sociale in quanto consente ai tirocinanti di stabilire un importante contatto con la realtà lavorativa del settore pubblico;

Carino
DIREZIONE REGIONALE

in 'DUA-VINITE

DELIBERA

- che le premesse riportate sono parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui al Regolamento D. I. del 25 marzo 1998, n. 142, art. 2, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - presso le sedi e strutture regionali;
- affidare il coordinamento e la gestione delle iniziative alla Direzione regionale Organizzazione e Personale in concerto con le direzioni interessate a seguito dei progetti presentati dai soggetti promotori;
- di approvare l'articolato schema di convenzione allegato del presente atto, di cui è parte integrante;
- di rimandare a successivi provvedimenti:
 - a) la stipula della convenzione tra le direzioni interessate e i soggetti promotori;
 - b) l'approvazione dei tirocini formativi e di orientamento specifici e l'individuazione degli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore interessato sulla base dei progetti presentati dai tirocinanti;
 - c) di individuare di volta in volta la direzione, l'area, l'ufficio e il funzionario responsabile dell'attività.

28 SET. 2005

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Carino

PR

Allegato (4)

ALLEG. alla DELIB. N. 827
DEL 27 SET. 2005

ley

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
(Art. 18, comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997 n. 196 - Decreto Interministeriale n. 142
del 25/03/1998 - emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Regione Lazio
Direzione Regionale
ley

TRA

Il/la con sede in Roma, Via,
C.F., d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata legalmente
da nato a il nella sua qualità di

E

La Regione Lazio - Direzione Regionale con sede in
Roma Via C. Colombo 212, C.F. 80143490581, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",
rappresentata dal nato a il, nella
sua qualità di, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta;

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti
richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal relativo decreto
attuativo, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che
abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'Ente Regione Lazio si impegna ad
accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento.

ART. 2

- A. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge
196/97, e dell'art. 1, comma 2 del D.I. n. 142 del 25/03/1998 non costituisce rapporto di lavoro.
- B. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento l'attività è seguita e
verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-
organizzativo, e da un responsabile dell'Ente, indicato dal soggetto ospitante.



- C. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
 - le strutture (sedi, ufficio, et.) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3

- A. L'accesso alle strutture del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
- B. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi e seguire le indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile dell'ente ospitante;
 - rispettare i regolamenti e i dispositivi del soggetto ospitante;
- C. La partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede è consentita con il consenso del tutore universitario e ne va data preventiva comunicazione al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.
- D. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario e del soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- E. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione al soggetto promotore.
- F. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997.

ART. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio con il soggetto promotore.

ART. 5

- A. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

ler

Regione Lazio
Dipartimento ...
[Signature]

B. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione, interconnessione raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta sia per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

ART. 7

La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data della firma e potrà essere rinnovata, previo accordo scritto tra le parti, per lo stesso periodo sopraindicato.

Roma.....

Regione Lazio
Dipartimento Istituzionale
[Firma]

PER IL SOGGETTO PROMOTORE

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

